



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 6 febbraio 2021

Trattamento IVA ai fini delle esportazioni triangolari

Risposta ad interpello AE 580 del 10 dicembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il **regime di non imponibilità IVA** di cui all'art. **8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72**, in presenza di una cessione all'esportazione di tipo "triangolare", si applica a condizione che:

- i beni siano trasportati o spediti al di fuori del territorio dell'Unione europea;
- il trasporto o spedizione dei beni all'estero avvenga direttamente a cura (o a nome) del "primo cedente", ancorché su incarico del "promotore" della triangolazione;
- il "promotore" e il cessionario extra-UE non acquisiscano la disponibilità dei beni all'interno del territorio dello Stato.

In merito a quest'ultima condizione, non si ritiene che il "promotore" acquisisca la disponibilità dei beni allorché si occupa dell'assemblaggio e della certificazione della merce che rimane di proprietà del "primo cedente".

Il "primo cedente" trasferisce i beni al di fuori del territorio dell'Unione europea e può dare prova dell'uscita dal territorio comunitario mediante:

- apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del "promotore" e presentata all'atto dell'esportazione in Dogana;
- successiva integrazione del documento con la menzione dell'uscita dei beni dal territorio della UE oppure, in alternativa, ricevendo copia del documento doganale di esportazione, intestato al "promotore" e contenente il riferimento alla triangolazione.